



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto

Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

(Viale Marinai d'Italia, 14 – 0735.586711 – E-mail: cpsanbenedetto@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N° 129 /2015

MODALITA' DI GESTIONE, IN VIA TEMPORANEA, DEI RIFIUTI DEL CARICO E DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di San Benedetto del Tronto:

- VISTO** il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- VISTA** l’Ordinanza n.105/2007 in data del 3.12.2007 di questa Capitaneria di porto, con la quale è stato approvato il “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del carico e dei rifiuti prodotti dalle navi che sono all’ancora o fanno scalo ovvero che sono all’ormeggio nel porto di San Benedetto del Tronto”;
- VISTA** l’Ordinanza n.120/2007 in data del 21.12.2007 con cui è stato approvato il “Regolamento per la gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti a bordo delle navi che fanno scalo nel porto di San Benedetto del Tronto”;
- VISTI** i Decreti n.86/2012 in data 18.12.2012, n.5/2014 in data 22.01.2014, n.52/2014 in data 31.10.2014, n.18/2015 in data 04.03.2015 con cui è stato prorogato il servizio a favore della Picenambiente SPA, con data ultima il 31.12.2015;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1086 del 29-09.2014 con la quale è stata espressa, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 182/2003, l’intesa con la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto in merito all’adozione del nuovo “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del carico e dei rifiuti prodotti dalle navi” che scalano il porto di San Benedetto del Tronto;
- VISTA** l’Ordinanza n.99/2014 in data 23.10.2014 “Adozione piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del carico e dei rifiuti prodotti dalle navi” del porto di San Benedetto del Tronto;
- VISTA** la nota prot. n. 25773 in data 03.12.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, in relazione all’impossibilità di procedere a prorogare ulteriormente il servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti del carico e dei rifiuti prodotti dalle navi” del porto di San Benedetto del Tronto da parte della Picenambiente Spa;

VISTA la nota prot. n. RAM/4106/2/2015 in data 22.12.2015 con la quale il Reparto Ambientale Marino presso il Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ha evidenziato che la procedura di affidamento del servizio include la stipula del contratto relativo a cura della stazione appaltante.

CONSIDERATO che, a tutt'oggi, la Regione Marche non ha ancora individuato le procedure per l'affidamento del servizio e la scrivente si trova nell'impossibilità di procedere a prorogare ulteriormente il servizio, per i vincoli derivanti dalla normativa comunitaria in materia e per espressa indicazione degli organi ministeriali e legali interessati;

RITENUTO necessario fornire indicazioni agli utenti portuali che producono rifiuti provenienti dalle navi, con particolare riferimenti alla pesca e al diporto, al fine di consentire nelle more un adeguato smaltimento dei rifiuti prodotti;

VISTI gli artt. 17, 30, 71, 81 Cod.Nav. e gli artt. 59 e 77 Reg.Cod.Nav.;

ORDINA

Articolo 1 (Applicazione)

In attesa della individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti del carico e dei rifiuti prodotti dalle navi che scalano nel porto di San Benedetto del Tronto, in via temporanea ed a decorrere dal 01.01.2016, l'attività di raccolta a trasporto di rifiuti provenienti dalle navi potrà essere svolta da imprese che, oltre ad essere iscritte nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, abbiano presentato, presso la Capitaneria di porto, apposita denuncia di inizio attività ex art.68 Cod.Nav., con espressa attestazione dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per l'espletamento della stessa, secondo quanto previsto dall'art.38 del vigente Regolamento del porto di San Benedetto del Tronto, approvato con Ordinanza n.33/2015 in data 25.5.2015.

L'elenco di soggetti autorizzati è consultabile, per sezioni regionali, direttamente via web all'indirizzo www.albonazionalegestoriambientali.it.

Articolo 2 (Ditte interessate)

Le Ditte interessate allo svolgimento del servizio dovranno predisporre una propria organizzazione di mezzi e servizi, non potendosi avvalere delle aree attrezzate, dotazioni e strutture, attualmente presenti in porto.

La denuncia di inizio attività di gestione e trattamento dei rifiuti e dei residui del carico può essere effettuata anche il giorno stesso che si renda indispensabile provvedere al ritiro degli stessi.

Per l'effettuazione del servizio la Ditta dovrà essere in possesso dei titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa.

I mezzi terrestri utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono soddisfare i criteri previsti dalla normativa vigente.

La Ditta è tenuta a:

- documentare il conferimento rilasciando al soggetto che conferisce i rifiuti pericolosi una ricevuta di certificazione del conferimento stesso (Allegato B al nuovo Piano). Il

documento deve essere redatto in duplice copia, una deve essere trattenuta da parte della ditta ed una deve essere consegnata al soggetto che conferisce; inoltre ciascuna copia dovrà essere datata e firmata congiuntamente dal soggetto conferitore e dalla ditta o dal suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti;

- predisporre il documento di accompagnamento dei rifiuti (formulario di identificazione), secondo le modalità ed i termini previsti dalla vigente normativa in materia;
- provvedere alla tenuta dei registri previsti dalla vigente normativa di settore;
- comunicare all'Autorità Marittima mensilmente la quantità e la tipologia dei rifiuti raccolti durante il servizio svolto in porto distinti per nave, per ambito portuale e per modalità di svolgimento del servizio.

Articolo 3

(Comandante della nave)

I Comandanti delle navi (pescherecci, unità da diporto) soggetti all'applicazione del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 hanno l'obbligo di smaltire i rifiuti prodotti avvalendosi delle Ditte che avranno presentato richiesta alla Capitaneria di porto – Sezione Tecnica, presso cui sarà a disposizione uno specifico elenco.

Per tale motivo è fatto divieto di conferire i rifiuti nelle aree attrezzate, strutture e dotazioni (es. cassonetti) presenti in porto.

L'elenco dei rifiuti per i quali si dovrà procedere allo smaltimento è quello indicato nel "*Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del carico e dei rifiuti prodotti dalle navi che scalano nel porto di San Benedetto del Tronto*" adottato con Ordinanza n.99/2014.

Articolo 4

(Notifica)

Permane l'obbligo di notifica per le navi, previsto dal punto 4.4.1 del nuovo Piano.

Articolo 5

(Divieti)

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78) e ferme restando le disposizioni di cui al D.lgs 152/2006, nel porto di S. Benedetto del Tronto è fatto assoluto divieto di:

- gettare rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali, nelle aree portuali e nel mare territoriale di giurisdizione;
- accumulare qualsiasi genere di rifiuto a bordo delle unità all'ormeggio;
- depositare, abbandonare o disperdere sulle banchine o nelle altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, qualsiasi genere di rifiuto (reti, cavi, fusti di olio esausto, imballaggi, accumulatori esausti, etc.);
- manomettere e danneggiare contenitori ubicati nell'ambito portuale.

Articolo 6
(Costo del servizio)

Il costo del servizio fornito dalle Ditte abilitate è determinato dalla libera contrattazione tra le parti (produttore: comandanti/conducenti e soggetto abilitato alla raccolta dei rifiuti).

L'Autorità Marittima non è in alcun modo invocabile nell'ambito di eventuali controversie derivanti dalla suddetta contrattazione.

Articolo 7
(Sanzioni)

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza e qualora il fatto non costituisca più grave reato, a carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalla Parte IV – Titolo VI del D.Lgs 152/2006 e art.13 comma 2,3,4, del D.Lgs 182/2003 e/o artt.1166 e 1174 Cod.Nav.

San Benedetto del Tronto, 30.12.2015

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Gennaro PAPPACENA

